

CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE  
Atti Consiglio n. 611 - II Legislatura

" DIVIETO DI CACCIA AL CAPRIOLO "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/9/1978.

# REGIONE PUGLIA

Relazione illustrativa del Disegno di Legge "Divieto di caccia al capriolo".=

\*\*\*\*

La Regione Puglia, in esecuzione del disposto di cui all'art. 13 della Legge 27.12.1977, nr. 968, ha emanato in data 3 agosto 1978 il calendario venatorio relativo all'annata 1978/79.

Tra le specie di selvaggina cacciabili nel periodo dal 17 settembre al 31 dicembre, elencate in tale calendario venatorio, è stato incluso il capriolo, specie già protetta in tutto il territorio della Provincia di Foggia ai sensi del Decreto Ministeriale 26 agosto 1954, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 204 del 6 settembre 1954.

Questa decisione, mentre per ovvi motivi ha soddisfatto alcuni tra i pochi cacciatori di selvaggina "da pelo" della zona, non ha mancato di suscitare un notevole disappunto in tutta la popolazione locale, nonché nei numerosi turisti che in questo periodo soggiornano nel Gargano.

Il capriolo (*Capreolus capreolus*) è, infatti, l'unico cervide esistente allo stato selvatico in Puglia; vive esclusivamente nelle folte foreste e nei pascoli della zona centrale del Gargano da tempi remoti, tanto da essersi adattato al particolare, difficile habitat con marcate variazioni morfo-fisiologiche, che hanno costituito una ben distinta ed identificata "razza garganica".

Un tempo formata da migliaia di capi, durante gli eventi bellici più recenti la popolazione di caprioli fu sottoposta ad una inconsulta decimazione, anche da parte delle truppe d'occupazione, che fece temere per la sua sopravvivenza.

Successivamente, per impedire l'uccisione delle poche coppie residue, nel 1954 se ne decretò la protezione, con l'emanazione del suddetto D.M.

Negli anni decorsi, malgrado la quasi totalità degli esemplari viva nelle Foreste Demaniali, costituite in bandita di caccia, e malgrado la attenta vigilanza esercitata dai Forestali addetti, non si è verificato l'auspicato aumento demografico, a causa di alcuni fattori ambientali avversi; tra questi, la presenza di numerosi predatori (volpi e cani randagi) e l'abitudine degli animali di effettuare frequenti spostamenti nelle zone aperte alla caccia, alla ricerca di pastura.

Una ulteriore, seria minaccia alla sopravvivenza della specie è venuta, nel tempo, dalla apertura di nuove strade, che ha fatto aumentare il numero di giovani esemplari travolti dalle auto, e soprattutto dalla esistenza di sconsiderati e scaltri bracconieri.


./..

# REGIONE PUGLIA

2.

Attualmente la consistenza della popolazione è valutata in un centinaio di capi, in precario equilibrio con le avversità ambientali, viventi in un ambiente con fenomeni di antropizzazione in continua avanzata; l'apertura della caccia nei loro confronti certamente romperebbe tale equilibrio e metterebbe certamente in pericolo la sopravvivenza della popolazione stessa.

Considerata, pertanto, la obiettiva necessità di salvaguardare dalla estinzione questa specie animale di enorme valore naturalistico, quale testimonianza di adattamento ad un ambiente ecologico molto difficile, si propone di modificare il calendario venatorio pubblicato in data 3 agosto 1978, escludendo il capriolo dalle specie cacciabili e confermando per esso la protezione già accordata con il Decreto Ministeriale 26 agosto 1954, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 204 del 6 settembre 1954.



# REGIONE PUGLIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 18 AGOSTO 1978  
CONCERNENTI " NORME PER L'ESERCIZIO VENATORIO NELLA REGIONE PUGLIA PER  
L'ANNATA 1978/1979".

## Art. 1

L'art. 13 della Legge Regionale n. 40 del 18/8/1978 concernente le "Norme per l'esercizio venatorio nella Regione Puglia per l'annata 1978/1979" è così modificato: "La vigilanza, sulla applicazione delle norme previste dal calendario venatorio 1978/1979 è affidata agli Agenti di cui all'art. 27 della legge 27/12/1977, n. 968.

## Art. 2

Ai sensi dell'art. 16 della legge 27/12/1977, n. 968 viene escluso dall'elenco della selvaggina cacciabile indicata all'art. 4 della Legge Regionale n. 40 del 18/8/78, il capriolo, per la esigua quantità degli esemplari esistenti.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 15.9.78